

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2081

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SERENA

Disposizioni in materia di deducibilità dei contributi  
volontari effettuati a favore dei partiti politici

*Presentata l'11 dicembre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema del finanziamento delle forze politiche, dopo il *referendum* che ha abolito l'antico finanziamento dei partiti, è un problema che non può più essere trascurato.

La politica costa, e se un Paese vuole rimanere in democrazia la deve finanziare, altrimenti questa diventerà monopolio di chi lo può fare, ma certo non disinteressatamente.

Il vecchio finanziamento dei partiti era una finzione, meno di cento miliardi di lire ufficiali, per mascherare tutte le altre tasse occulte che « Tangentopoli » ha imposto al Paese per migliaia e migliaia di miliardi all'anno.

Il costo della politica è molto più elevato di quei cento miliardi annuali come si evince da un confronto con la realtà europea dove gli stanziamenti sono

in genere in un ordine di grandezza maggiore.

In attesa di preparare una legge organica che razionalizzi il finanziamento pubblico della politica è necessario, per ragioni di equità, invogliare e favorire il finanziamento volontario da parte dei simpatizzanti e dei militanti, proseguendo sulla strada già intrapresa dal legislatore negli scorsi anni.

Se, infatti, non si provvedesse, in tal senso, in tempi ragionevoli, a poter disporre di risorse sarebbero solo gli eredi della vecchia partitocrazia che, se è quasi scomparsa dalla scena politica come forza numerica, pesa ancora e peserà ancora per molto tempo, forse secoli, come potenza economica, visti i patrimoni accumulati ed intonsi nonostante la bufera giudiziaria.

Se non si provvedesse in tempo non sarebbe il nuovo ad avere la possibilità di rendersi noto e di operare, ma il vecchio.

Su questa strada qualcuno sta già operando, con gravissimi oneri personali.

È ormai infatti invalso l'uso, da parte dei parlamentari e dei consiglieri regionali, di contribuire in forma concreta al finanziamento del proprio partito. La consuetudine è nata appunto dal fatto prima ricordato, che il finanziamento pubblico annuale dei partiti è stato abolito.

L'entità di questi contributi personali può essere rappresentata da una percentuale molto forte dell'indennità. Da questa situazione, sortisce una sorta di moltiplicatore per l'aliquota reale applicata sull'emolumento residuale. La situazione diventa poi palesemente scorretta quando il parlamentare possiede altri redditi su cui finisce di gravare, ai fini dell'IRPEF, una aliquota marginale molto pesante.

Quando esisteva il finanziamento pubblico dei partiti, il contributo che il parlamentare offriva era assolutamente volontario, ma oggi, nella nuova situazione sopra illustrata, questa contribuzione è moralmente dovuta, ed essa surroga una spesa che altrimenti graverebbe totalmente sulle casse dello Stato, e che, in difetto,

creerebbe un notevole *deficit* democratico a favore delle vecchie forze condannate, aborrite, non votate, ma ricche; ci sembra quindi corretto rivedere la deducibilità di tale contributo ai fini dell'IRPEF.

In attesa che sia rivista l'interpretazione del secondo comma dell'articolo 53 della Costituzione, si propone che contributi non superiori al 40 per cento dell'indennità parlamentare o dei consiglieri regionali siano, su base annua, deducibili dal reddito imponibile, mediante diretta indicazione, da parte dell'ente erogante, come partita negativa, nel modello consegnato, ai fini della dichiarazione dei redditi, al parlamentare stesso.

A questo fine le suddette contribuzioni vengono versate direttamente ai partiti dall'ente erogante su delega del singolo parlamentare e, quindi, in concomitanza con il pagamento dell'indennità.

Per quanto riguarda i contributi volontari dei cittadini, analoga deducibilità ai fini dell'IRPEF pare assolutamente necessaria.

Il costo di questa proposta si ritiene di imputarlo al fondo speciale di parte corrente, salva la possibilità di ricercare altre forme di copertura nel corso dell'esame parlamentare.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Erogazioni liberali ai partiti politici da parte di persone fisiche).*

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche in favore di partiti e movimenti politici sono deducibili dal reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) se l'ammontare è compreso fra 516 e 25.823 euro su base annua.

2. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo non possono superare il 40 per cento del reddito annuo del contribuente valutato al netto delle contribuzioni previdenziali obbligatorie. La parte eccedente tale limite non è deducibile.

3. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo devono essere documentate in sede di dichiarazione dei redditi attraverso quietanze sottoscritte dal donatore e dal responsabile del partito o del movimento percipiente.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alle conseguenti variazioni del modello di dichiarazione dei redditi.

## ART. 2.

*(Erogazioni liberali ai partiti politici da parte di parlamentari e consiglieri regionali).*

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, le erogazioni liberali ai partiti di appartenenza effettuate da parlamentari e consiglieri regionali sono deducibili dal reddito ai fini dell'IRPEF.

2. L'ammontare annuale delle erogazioni di cui al comma 1 non può superare il 40 per cento dell'indennità parlamentare o dell'indennità del consigliere regionale,

al netto delle contribuzioni previdenziali obbligatorie. La parte eccedente tale limite non è deducibile.

3. Le erogazioni liberali di cui al comma 1, eventualmente ridotto secondo il disposto del comma 2, devono essere trasmesse, al partito o movimento politico designato, dall'ente erogante l'indennità ed annotate, nella distinta di liquidazione mensile della stessa, fra i componenti negativi che concorrono alla formazione dell'imponibile.

4. L'ente erogante indica, nell'apposito modello, la quota imponibile dell'indennità al netto delle erogazioni liberali di cui al comma 1, e nei limiti di cui al comma 2. Nessuna ulteriore annotazione dovrà essere prevista nei modelli per la dichiarazione dei redditi per le liberalità di cui al presente articolo.

#### ART. 3.

*(Natura dell'erogazione).*

1. Le erogazioni di cui agli articoli 1 e 2 costituiscono, a tutti gli effetti, finanziamenti ai partiti o movimenti politici e di conseguenza sottostanno alle norme vigenti in materia di controllo e di trasparenza degli stessi nonché agli adempimenti di legge ad essi connessi.

2. Il comma 1-bis dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

#### ART. 4.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3.615.000 euro per l'anno 2002 ed in 12.911.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





€ 0,26



\*14PDL0023850\*